

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO  
SEZIONE CIVILE**

nella persona del Giudice dott. Andrea Illuminati, ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

(ex art. 281 sexies cpc) nel procedimento di I grado portante il N omissis RG omissis degli affari civili

**TRA**

**MUTUATARIO  
FIDEIUSSORE**

- opposenti -

**E**

**BANCA**

- opposta -

oggetto: << rapporti di c/c e altri contratti bancari >>

**CONCLUSIONI**

Vedasi verbale del 15/5/17

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con decreto ingiuntivo n. omissis reso dal Tribunale di Agrigento il 14/1/15 la **BANCA** intimava a **MUTUATARIO E FIDEIUSSORE**, il primo quale debitore principale e la seconda quale suo fideiussore, di corrispondere l'importo di €. 399.440,09 quale saldo debitorio del contratto <<di finanziamento a medio e lungo termine con ammortamento graduale del capitale n. OMISSIS>> stipulato il 28 dicembre 2011; oltre a interessi di mora e spese monitorie.

Gli opposenti interponevano rituale opposizione avverso al DI, evidenziando la nullità del finanziamento per difetto di causa ex art. 1418 c.c. essendo il mutuo stato accesso per estinguere le passività dei c/c nn. OMISSIS in realtà inesistenti.

Il saldo debitorio di detti conti era infatti frutto della illegittima applicazione <<della illegittima capitalizzazione trimestrale non solo degli interessi passivi, ma anche delle spese e delle commissioni di massimo scoperto>>.

Inoltre, in relazione ai medesimi conti <<erano stati applicati tassi usurari e, sul c/c n. OMISSIS, erano state girocontate competenze di altri conti, determinando, in tal modo, illegittimamente ed impropriamente, una crescita esponenziale dei saldi debitori>>.

*Sentenza, Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati del 15 maggio 2017 n. 814*

La **BANCA**, costituitasi, contestava il contenuto dell'atto di citazione, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del DI opposto.

All'udienza del 15/5/17 le parti, precisate le conclusioni, discutevano la causa oralmente e il Giudice pronunciava la presente sentenza a norma dell'art. 281 sexies cpc.

2. Ciò debitamente premesso, a fondamento dell'opposizione **MUTUATARIO** e **FIDEIUSSORE** deducono la nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa ex art. 1418 co. 2 cc per essere lo stesso negozio stato stipulato al fine di estinguere le passività dei c/c nn. OMISSIS e OMISSIS, dalle stesse parti ritenute in realtà inesistenti alla luce delle numerose nullità che inficerebbero i detti conti.

Ora, non ignora questo Tribunale che, in base al prevalente orientamento della giurisprudenza, tra il contratto di mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore di un conto corrente e il contratto di conto corrente medesimo si istaura un «collegamento negoziale», di modo che laddove il saldo debitore del conto corrente in realtà non sussista (derivando ad esempio dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi) ne deriva la nullità del mutuo per mancanza di causa concreta ex art. 1418cc (v. C. App. di Torino, 15 giugno 2015).

Tuttavia nella fattispecie, a prescindere da ogni considerazione in merito all'effettivo saldo dei c/c nn. OMISSIS e OMISSIS, difetta *in nuce* la prova del collegamento tra detti rapporti bancari e il contratto di finanziamento del 28/12/11.

Tanto, infatti, la funzione tipica del contratto di «Finanziamento a Medio-Lungo Termine» intercorso tra le parti (che è quella di consentire l'erogazione di prestito alle piccole, medie e grandi imprese allo scopo di sostenere il ciclo di vita dell'impresa, sia nella fase di startup che di crescita, e finanziare l'acquisto di immobilizzazioni e beni strumentali all'attività) quanto il tenore inequivoco delle espressioni nella specie adottate nel preambolo del medesimo negozio («la parte mutuataria ha chiesto alla Banca un finanziamento da destinare al **CONSOLIDAMENTO ESPOSIZIONI IN ESSERE**») portano a ritenere che il mutuo sia stato acceso non già per ripianare le passività degli specifici c/c suindicati ma piuttosto per far fronte alla generalità dei debiti contratti dalla opponente nell'esercizio della propria attività economica (es., debiti nei confronti di istituti di credito per linee di credito concesse, di fornitori commerciali per l'acquisto di beni e/o servizi, di professionisti in relazione all'attività da costoro svolta *et similia*).

Si aggiunga a ciò che l'assenza del debito da estinguere viene dagli opposenti fatta discendere dall'illegittimo addebito di somme su rapporti di c/c non costituiti oggetto della pretesa monitoria.

Rivestendo rispetto a tali rapporti gli opposenti la posizione di attori in senso sostanziale, al fine di ottenere un riconteggio del loro saldo avrebbero dovuto produrre, oltre agli e/c, i relativi documenti contrattuali.

Detta produzione sarebbe, in particolare, stata necessaria per accertare e verificare tra le altre cose, il rispetto dei requisiti sagomati dall'art. 117 TUB (il quale prevede che i contratti bancari devono essere redatti in forma scritta e che in caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo); la data della stipulazione, anche al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso concreto; le condizioni del rapporto bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto); l'ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista (v. Trib. Bari,

*Sentenza, Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati del 15 maggio 2017 n. 814*  
17/11/2011, Trib. Vicenza 9/2/09; Trib. Napoli, 4/11/2010; Trib. Cagliari sentenze nn. 354/2013 e 1573/2013).

In difetto di assolvimento dell'onere probatorio di cui si è detto è da ritenersi preclusa alla opponente la prova di un saldo diverso da quello evincibile dalle risultanze contabili dei detti conti.

Quanto poi alla finalità del finanziamento per cui è causa, di estinzione di pregresse passività, la stessa non vale *ex se* a rendere la causa del mutuo nulla e/o illegittima, come pure lasciato intendere dalla opponente solo con le note conclusionali.

E' documentato e risulta comunque pacifico – in quanto ammesso dalla difesa degli opposenti – che la somma di € 345.000,00 (somma mutuata al netto delle spese) venne accreditata al **MUTUATARIO**.

Ebbene, tenuto conto del fatto che la banca ha messo a disposizione della beneficiaria la somma mutuata, non può essere messo dubbio la sussistenza di un finanziamento in favore di questa e, dunque, la esistenza della causa tipica del contratto che nel mutuo è, per l'appunto, quella di finanziare i mutuatari attraverso l'erogazione di denaro.

Se, poi, nel caso di specie con il mutuo è stata creata quella disponibilità finanziaria atta a consentire il ripianamento di precedenti passività, tale finalità non vale a inficiare la validità del contratto, costituendo solamente lo scopo pratico che le parti si prefiggono di perseguire, ossia la causa concreta del negozio (in termini Tribunale di Pescara, 6 maggio 2015 pronunciatasi nel caso simile di mutuo ipotecario).

Se, dunque, il finanziamento deve ritenersi a tutti gli effetti valido il mutuatario sarà tenuto a corrispondere l'intero importo di €. 399.440,09 intimato dalla banca in relazione a tale rapporto, oltre ad interessi convenzionali sulla sorte capitale dalla data della domanda a quella del saldo.

Al medesimo importo sarà tenuto, in solido, anche il fideiussore.

Per ciò che afferisce, infatti, alla dedotta <<illegittimità della fideiussione omnibus stante l'invalidità del rapporto principale>>, essendo risultate infondate, come detto, le censure riguardanti il rapporto principale, priva di pregio è la correlata censura relativa al negozio fideiussorio.

Si osserva inoltre che, alla luce di quanto disposto dall'art. 7 del contratto di fideiussione, si trae agevolmente che lo stesso è da annoverare tra le garanzie a prima richiesta, ciò che preclude ai garanti (ai quali sia stato richiesto il pagamento) di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto sottostante.

Mette infatti conto ricordare che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento <<a prima richiesta>> o <<senza eccezioni>> - sussumibile nell'alveo delle pattuizioni <<*solve et repete*>> - vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. *Garatievertrag*), in quanto incompatibile con il principio di accessorialità che connota il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass., 18 febbraio 2010, n° 3947).

Esso ha la funzione, necessariamente esplicitata nel contratto, di assicurare al beneficiario il versamento della somma garantita senza possibilità alcuna per il garante di avanzare eccezioni attinenti al rapporto sottostante tra beneficiario e debitore garantito.

*Sentenza, Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati del 15 maggio 2017 n. 814*

Ne consegue che, in un contratto autonomo di garanzia, il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o efficacia del rapporto base (cfr. Cass. n. 6517/2014).

Unica eccezione proponibile dal garante per ottenere una sospensione del pagamento è l'*exceptio doli*, ossia la prova evidente che il beneficiario stia abusando della garanzia per ottenere un pagamento che non gli spetta – quindi un comportamento scorretto connotato da dolo o mala fede dell'altra parte – in caso contrario sarà tenuto comunque al pagamento, in ipotesi agendo contro il garante che abbia indebitamente conseguito l'importo versatogli dal garante.

Sulla scorta di questo assunto è evidente l'irrilevanza di tutte le contestazioni mosse dal fideiussore in ordine alla invalidità, comunque infondata, del contratto bancario sottoscritto da **FIDEIUSSORE**.

L'opposizione è infondata e va dunque rigettata.

Considerato che per mero errore è stato indicato con il DI un credito per la banca di €. 339.440,09 in luogo di quello intimato di €. 399.400,09 si impone in ogni caso la pronuncia di sentenza di condanna degli opposenti alla corresponsione del maggiore importo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo.

3. Le spese di lite – comprese quelle di ctu – seguono la soccombenza degli opposenti.

**P.Q.M**

Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta l'opposizione a DI proposta da **MUTUATARIO E FIDEIUSSORE**;

condanna **MUTUATARIO E FIDEIUSSORE**, in solido tra loro, a corrispondere in favore di **BANCA** l'importo di €. 399.440,09, oltre interessi come indicati in ricorso per DI;

condanna gli opposenti, in solido, alla rifusione in favore della opposta delle spese di lite che si liquidano in €. 7.000 per compenso di Avvocato, oltre accessori di legge;

Agrigento, 15/5/17

**Il Giudice**  
**dott. Andrea Illuminati**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*